

Leggi e regolamenti regionali

Atto: LEGGE REGIONALE 8 maggio 2025, n. 6

Titolo: Celebrazione dei quattrocento anni dalla nascita del pittore marchigiano Carlo Maratti

Pubblicazione: [\(B.U. 15 maggio 2025, n. 42\)](#)

Stato: Vigente

Tema: [SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'](#)

Settore: [BENI E ATTIVITA' CULTURALI](#)

Materia: [Attività culturali – Celebrazioni](#)

Sommario

- [Art. 1 \(Finalità\)](#)
- [Art. 2 \(Interventi\)](#)
- [Art. 3 \(Programmazione\)](#)
- [Art. 4 \(Clausola valutativa\)](#)
- [Art. 5 \(Disposizioni finanziarie\)](#)

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n.1 ([Statuto della Regione Marche](#)), promuove la conoscenza della figura e dell'opera del pittore Carlo Maratti, quale marchigiano illustre, in occasione della ricorrenza dei quattrocento anni dalla nascita.

Art. 2 (Interventi)

- 1. La Regione organizza e sostiene iniziative divulgative e di carattere culturale, nonché ogni altra iniziativa ritenuta meritevole per le finalità di cui all'articolo 1.
- 2. La Regione, in particolare, può collaborare con il Comune di Camerano, paese di nascita di Carlo Maratti, nell'organizzazione di iniziative dirette a celebrare i quattrocento anni dalla nascita.

Art. 3 (Programmazione)

1. Per la programmazione degli interventi previsti all'articolo 2, la Giunta regionale costituisce un Comitato

- d) dal Sindaco del Comune di Camerano o suo delegato;
- e) da altri soggetti pubblici o privati individuati dalla stessa Giunta regionale.

2. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Art. 4

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge;
- b) le modalità di selezione dei soggetti coinvolti.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata, per l'anno 2025, la spesa di euro 15.000,00 da iscrivere in aumento della Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.

2. La copertura della spesa autorizzata al comma 1 è garantita dalla corrispondente riduzione, per pari importo e nel medesimo esercizio finanziario, dello stanziamento iscritto nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027.

3. Per effetto del comma 2, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2025, relativa alla [legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4](#) (Norme in materia di beni e attività culturali), indicata nella Missione 05, Programma 02, Titolo 1, della Tabella A della [legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22](#) (Bilancio di previsione 2025/2027), è conseguentemente ridotta di euro 15.000,00.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.

